



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER L'APPROVVIGIONAMENTO, L'EFFICIENZA E LA COMPETITIVITÀ ENERGETICA
Divisione V - Impieghi pacifici dell'energia nucleare, ricerca e gestione di materiali e rifiuti nucleari

IL DIRIGENTE

- VISTA** la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, concernente la ratifica ed esecuzione del Trattato istitutivo della Comunità Europea dell'Energia Atomica (c.d. "Trattato Euratom"), fatto a Roma il 25 marzo 1957;
- VISTA** la legge 31 dicembre 1962, n. 1860 e s.m.i., recante disposizioni in tema di *"Impiego pacifico dell'energia nucleare"* e in particolare l'articolo 6 inerente, tra l'altro, le procedure autorizzative per le modifiche degli impianti nucleari;
- VISTA** la legge 24 aprile 1975, n. 131, concernente la ratifica ed esecuzione del *"Trattato contro la proliferazione delle armi nucleari, firmato a Londra, Mosca e Washington il 1° luglio 1968"*;
- VISTA** la legge 7 agosto 1982, n. 704, concernente la ratifica ed esecuzione della *"Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari, aperta alla firma a Vienna e a New York il 3 marzo 1980"*;
- VISTA** la legge 23 agosto 1988, n. 400 e s.m.i., recante *"Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri"*;
- VISTO** il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i., recante *"Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti, 2009/71/Euratom, in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari e 2011/70/Euratom in materia di gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi derivanti da attività civili"*;
- VISTO** in particolare l'articolo 148, comma 1-bis (*"Regime transitorio per i procedimenti autorizzativi in corso"*) del predetto decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i., il quale dispone che *"Per gli impianti nucleari per i quali sia stata inoltrata istanza di disattivazione ai sensi dell'articolo 55, in attesa della relativa autorizzazione, possono essere autorizzati, ai sensi dell'articolo 6 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, particolari operazioni e specifici interventi, ancorché attinenti alla disattivazione, atti a garantire nel modo più efficace la radioprotezione dei lavoratori e della popolazione"*;
- VISTA** la legge 19 gennaio 1998, n. 10, concernente la ratifica ed esecuzione della *"Convenzione sulla sicurezza nucleare, fatta a Vienna il 20 settembre 1994"*;
- VISTI** l'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di istituzione dell'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici (APAT), nonché il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207, concernente il *"Regolamento recante approvazione dello statuto dell'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i servizi Tecnici, a norma dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300"*;
- VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., recante *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche"*;
- VISTA** la legge 16 dicembre 2005, n. 282, concernente la ratifica ed esecuzione della *"Convenzione congiunta in materia di sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, fatta a Vienna il 5 settembre 1997"*;



- VISTO** il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, recante “Attuazione della direttiva 2003/122/CE Euratom sul controllo delle sorgenti sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane”;
- VISTO** il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, e in particolare l’articolo 28, concernente l’istituzione dell’ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, per lo svolgimento delle funzioni dell’APAT di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e s.m.i.;
- VISTO** il decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23, recante “Attuazione della direttiva 2006/117/Euratom, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito”;
- VISTA** la legge 23 luglio 2009, n. 99 e s.m.i., recante “Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”;
- VISTO** il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 e s.m.i., recante “Disciplina dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché benefici economici, a norma dell’articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99”;
- VISTO** il decreto interministeriale 21 maggio 2010, n. 123, recante “Regolamento recante norme concernenti la fusione dell’APAT, dell’INFS e dell’ICRAM in un unico istituto, denominato Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), a norma dell’articolo 28, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133”, con il quale viene regolamentata l’attività ed il funzionamento dell’ISPRA;
- VISTO** il decreto legislativo 19 ottobre 2011, n. 185, recante “Attuazione della direttiva 2009/71/Euratom, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza degli impianti nucleari”;
- VISTO** il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, e in particolare: a) il comma 13 dell’articolo 21, il quale dispone la soppressione degli enti di cui all’allegato A (tra cui l’Agenzia per la sicurezza nucleare, istituita con la citata legge 23 luglio 2009, n. 99), fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 15; b) il comma 20-bis del medesimo articolo 21, il quale dispone l’attribuzione in via transitoria all’ISPRA delle funzioni e compiti facenti capo all’Ente soppresso;
- VISTO** il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 2012, n. 27, e in particolare l’articolo 24, il quale dispone al comma 4 che “[...] le autorizzazioni di cui all’articolo 6 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e all’articolo 148, comma 1-bis, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, rilasciate a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, valgono anche quale dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, costituiscono varianti agli strumenti urbanistici e sostituiscono ogni provvedimento amministrativo, autorizzazione, concessione, licenza, nulla osta, atto di assenso e atto amministrativo, comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo alla esecuzione delle opere. Per il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione o allo smantellamento di opere che comportano modifiche sulle strutture impiantistiche è fatto



obbligo di richiedere il parere motivato del comune e della regione nel cui territorio ricadono le opere di cui al presente comma [...]”;

- VISTO** il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, recante “*Attuazione della direttiva 2011/70/Euratom, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi*”;
- VISTI** in particolare, l’articolo 6 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, che stabilisce che l’autorità di regolamentazione competente in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione è l’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN), e l’articolo 9 del medesimo decreto legislativo, che stabilisce che le funzioni dell’Autorità di regolamentazione competente continuano ad essere svolte, fino all’entrata in vigore del regolamento dell’ISIN che ne definisce l’organizzazione e il funzionamento interni, dal Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell’ISPRA; a tale Dipartimento è subentrato nel gennaio 2017 il Centro Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione dell’ISPRA;
- VISTA** la legge 28 aprile 2015, n. 58 concernente la ratifica ed esecuzione degli “*Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l’8 luglio 2005, e norme di adeguamento dell’ordinamento interno*”;
- VISTO** il decreto interministeriale 7 agosto 2015, recante “*Classificazione dei rifiuti radioattivi, ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45*”;
- VISTA** la legge 28 luglio 2016, n. 153 sulle “*Norme per il contrasto al terrorismo, nonché ratifica ed esecuzione: a) della Convenzione del Consiglio d’Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; b) della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005; c) del Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003; d) della Convenzione del Consiglio d’Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; e) del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d’Europa per la prevenzione del terrorismo, fatto a Riga il 22 ottobre 2015*”;
- VISTO** il decreto interministeriale 8 settembre 2017, recante “*Requisiti di protezione fisica passiva e modalità di redazione dei piani di protezione fisica*”;
- VISTO** il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 137, recante “*Attuazione della direttiva 2014/87/Euratom che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari*”;
- VISTO** la nota prot. n. 1211 del 10.08.2018 (prot. ingresso MiSE n. 0064294 del 10.8.2018) con la quale il Direttore dell’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) ha comunicato che, a far data dal 1° agosto 2018, le funzioni e i compiti di regolamentazione e controllo in materia di sicurezza nucleare, assicurate in via transitoria dal Centro Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione dell’ISPRA, sono trasferite all’ISIN che opera nel pieno esercizio delle funzioni di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45 e s.m.i.;
- VISTO** il decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, recante “*Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive*



89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117", che abroga e sostituisce, tra gli altri, il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i.;

- VISTO** in particolare l'articolo 233 (*"Regime transitorio per i procedimenti autorizzativi in corso"*) del predetto decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, il quale dispone che *"Per gli impianti nucleari per i quali sia stata inoltrata istanza di disattivazione ai sensi dell'articolo 55, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, in attesa della relativa autorizzazione, possono essere autorizzati, ai sensi delle previgenti disposizioni, particolari operazioni e specifici interventi, ancorché attinenti alla disattivazione, atti a garantire nel modo più efficace la radioprotezione dei lavoratori e della popolazione"*;
- VISTO** il decreto ministeriale 26 luglio 2006 e l'allegato documento APAT RIS ITR 02/2006 *"Prescrizioni per l'esercizio ai fini del mantenimento in sicurezza dell'impianto ITREC e per l'esecuzione delle attività propedeutiche alla disattivazione"*, con il quale la Società Gestione Impianti Nucleari (So.G.I.N. S.p.A.), con sede legale in via Marsala, 51/C - 00184 Roma, C.F. e P. IVA n. 05779721009, è stata autorizzata all'esercizio dell'impianto ITREC di Trisaia, sito in Strada Statale 106 Jonica, km 419,500 - 75026 Rotondella (MT);
- VISTA** la nota prot. n. 26475 del 22.07.2011 con la quale la So.G.I.N. S.p.A. ha presentato, ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i., l'istanza di autorizzazione alla disattivazione dell'impianto ITREC di Trisaia;
- VISTA** la nota prot. n. 0017195 del 29.08.2011 con la quale questo Ministero ha dato avvio, ai sensi dell'art. 56 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i., all'*iter* istruttorio relativo alla citata istanza prot. n. 26475 del 22.07.2011;
- VISTA** la nota prot. n. 62535 del 19.12.2014, con la quale la So.G.I.N. S.p.A. ha trasmesso l'aggiornamento della sopracitata istanza di autorizzazione alla disattivazione dell'impianto ITREC di Trisaia;
- VISTA** l'istanza documentata prot. n. 44271 del 10.07.2018 (prot. ingresso MiSE n. 0017739 del 11.07.2018) con la quale la So.G.I.N. S.p.A. ha chiesto, ai sensi degli articoli 148, comma 1-*bis* del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i. (ora articolo 233 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101) e articolo 6 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 e s.m.i., l'autorizzazione alla modifica di impianto per la realizzazione del Nuova Sistema Alimentazione di Emergenza ITREC;
- VISTA** la nota prot. n. 0018248 del 17.07.2018 con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha richiesto, relativamente alla predetta istanza, il parere di competenza alle Amministrazioni coinvolte nel procedimento amministrativo e, segnatamente, all'ISPRA - *Centro Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione* (ora ISIN), al Comune di Rotondella e alla Regione Basilicata, avviandone il relativo *iter* istruttorio;
- VISTI** i pareri favorevoli espressi in merito alle citate istanze e trasmessi con le seguenti note:
- prot. n. 0006126 del 18.11.2019 dell'ISIN, acquisita al protocollo del Ministero dello Sviluppo Economico con il n. 0025343 del 18.11.2019, con l'allegato Doc. ISIN/AP/2019/13/ITREC (con prescrizioni);



- prot. n. 2344 del 14.07.2020 del Comune di Rotondella, acquisita al protocollo del Ministero dello Sviluppo Economico con il n. 0015636 del 15.07.2020;
- prot. n. 0186835 del 07.10.2020 della Regione Basilicata, acquisita al protocollo del Ministero dello Sviluppo Economico con il n. 0022481 del 07.10.2020;

CONSIDERATO che la realizzazione del Nuovo Sistema di Emergenza dell'impianto ITREC si rende necessaria per assicurare l'alimentazione elettrica nel corso delle attività di disattivazione dell'impianto, trovando piena applicazione, pertanto, l'articolo 233 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 (già articolo 148, comma 1- *bis*, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i.);

CONSIDERATO che, sulla base delle evidenze fornite dalla SO.G.I.N. S.p.A., le operazioni prospettate sono ritenute fattibili nel rispetto degli obiettivi e dei requisiti di sicurezza nucleare e di radioprotezione;

VISTI gli atti di ufficio;

D E C R E T A

Articolo 1

1. La So.G.I.N. S.p.A., C.F. e P. IVA n. 05779721009, con sede legale in Via Marsala, 51/c - 00185 Roma e sede operativa, per l'impianto ITREC di Trisaia, in Strada Statale 106 Jonica, km 419,500 - 75026 Rotondella (MT), è autorizzata, ai sensi dell'articolo 6 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 e s.m.i. e dell'articolo 233 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 (già articolo 148, comma 1- *bis*, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i.), alla modifica di impianto per la realizzazione del Nuova Sistema Alimentazione di Emergenza ITREC, nel rispetto delle prescrizioni tecniche contenute nel Doc. ISIN/AP/2019/13/ITREC trasmesso dall'ISIN con nota prot. n. 0006126 del 18.11.2019, acquisita al protocollo del Ministero dello Sviluppo Economico con il n. 0025343 del 18.11.2019, che si allega al presente decreto al fine di formarne parte integrante e sostanziale.

Articolo 2

1. La So.G.I.N. S.p.A. è tenuta ad ottemperare alle norme sull'impiego pacifico dell'energia nucleare e sulla sicurezza e protezione sanitaria dei lavoratori e delle popolazioni di cui alla legge 31 dicembre 1962, n. 1860 e s.m.i. e al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101.

Roma, li data del protocollo

IL DIRIGENTE

(Dott. Mariano G. Cordone)

Documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D.lgs. 82/2005 articolo 21